



*Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali*

Partenza - Roma, 26/01/2010

Prot. 25 / I / 0001598



**Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali**

*Direzione generale per l'Attività Ispettiva*

*Alle Direzioni Regionali del Lavoro*

*Loro SEDI*

*Direzioni Provinciali del Lavoro*

*Loro SEDI*

Oggetto: Osservatori cooperazione: ulteriori istruzioni operative.

Dall'analisi delle relazioni trimestrali, relative alle attività degli Osservatori Provinciali della Cooperazione e dalle valutazioni svolte nel corso delle riunioni del *tavolo cooperative* – tenutisi nei mesi scorsi con i rappresentanti delle parti sociali al fine di verificare lo stato di attuazione del protocollo a livello territoriale – sono emerse alcune problematiche sulle quali si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni, fermo restando quanto già comunicato con precedenti note (12 ottobre 2007, prot. 013075; 24 ottobre 2007, prot. 013683; parere 10 febbraio 2009, prot. 01954; 11 maggio 2009, prot. 06811).

Nel merito:

1) in primo luogo si deve rilevare che non in tutte le realtà provinciali gli Osservatori sono costituiti o regolarmente funzionanti, non essendo infrequente la mancata convocazione periodica degli organismi in questione.

Deve inoltre evidenziarsi che, ove le riunioni periodiche sono state convocate, sono sorti problemi in ordine alla presenza dei componenti in numero utile alla validità delle riunioni medesime. In relazione a tale aspetto procedurale deve precisarsi che, in mancanza di una previsione legislativa in merito, **la riunione deve ritenersi valida con la presenza di almeno un rappresentante della parte datoriale e di uno delle organizzazioni sindacali in rappresentanza dei lavoratori.**

Ove, invece, si sia riscontrato il mancato svolgimento delle attività proprie degli Osservatori provinciali, ferma restando l'adozione di eventuali provvedimenti a carico delle Direzioni

provinciali del lavoro inadempienti, **si ritiene necessario promuovere la costituzione degli Osservatori permanenti presso le Direzioni regionali.**

Tali organismi dovranno svolgere compiti sostitutivi dell'attività eventualmente carente degli Osservatori provinciali, tenuto conto dell'essenziale ruolo di supplenza e di stimolo che i medesimi sono chiamati ad assumere in attuazione del Protocollo sulla cooperazione del 10 ottobre 2007.

Sarà pertanto cura degli Uffici in indirizzo procedere con la massima necessaria urgenza alla costituzione dei citati organismi presso le proprie sedi operative, procedendo alla sollecita nomina dei componenti prescelti su base rappresentativa regionale, dandone, con pari sollecitudine, comunicazione alla Scrivente.

2) Si ribadisce, in secondo luogo, che finalità propria degli Osservatori permanenti è **quella di orientare l'attività ispettiva**, valorizzando le specifiche conoscenze dei rappresentanti del mondo della cooperazione e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, al fine di rendere più efficaci le iniziative per combattere il *dumping* contrattuale e il lavoro nero anche in relazione alle specifiche politiche e problematiche strutturali proprie del singolo ambito economico regionale.

In considerazione, dunque, di tali esigenze e della conseguente necessità di garantire un'efficace rete informativa su tutto il territorio nazionale si ritiene, pertanto, indispensabile assicurare una *“specifica attività di monitoraggio sia sotto il profilo della corretta applicazione della normativa cooperativistica ai sensi della L. n. 142/2001, come modificata dalla L. n. 30/2003, sia nell'ottica di interventi ispettivi mirati al riscontro delle effettive condizioni di lavoro dei soci lavoratori e dei lavoratori dipendenti”*.


Nel merito deve, pertanto, essere incrementata l'attività di censimento delle società cooperative, non solo in relazione alla sussistenza dei requisiti mutualistici, ma anche in base ad una puntuale attuazione del regolamento interno come disciplinato dall'art. 6 della L. n. 142/2001.

Pertanto **si ritiene necessario effettuare una classificazione tra aziende con regolamento interno approvato e depositato e aziende prive di regolamento** al fine di verificare la corretta instaurazione di rapporti associativi e di lavoro da parte della singola cooperativa. Tuttavia, ferma restando la preminenza del rapporto associativo su quello di lavoro, la priorità dovrà essere rivolta ad una verifica della corrispondenza tra le mansioni effettivamente svolte e le relative tipologie contrattuali, previste dalle norme di legge richiamate dai regolamenti interni, al fine di accertare l'esatta corresponsione del trattamento economico dovuto ai soci lavoratori in rapporto alla quantità e qualità del lavoro prestato in relazione all'attività svolta sia essa di natura subordinata o autonoma.

Obiettivo fondamentale della vigilanza sulle società cooperative è, dunque, l'accertamento connesso alle concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci lavoratori **sulla base del principio dell'effettività della mansione del socio lavoratore.**

Al riguardo il personale ispettivo è chiamato ad accertare la puntuale applicazione "*dei trattamenti economici sulla base dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative*", così come stabilito dall' art. 7, comma 4 L n. 31/2008, in relazione alle tipologie dei rapporti di lavoro instaurati sulla base del regolamento interno di cui all'art. 6, comma 1, lett. a) L n. 142/2001.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Paolo PENNESI)



DP

FL/GH